

Circol@re nr. 24 del 14 dicembre 2023

DAL 2024 OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA GENERALIZZATO PER FORFETTARI E REGIME 398 (MA RIMANE IL DIVIETO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE)

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

A partire dal prossimo **1° gennaio 2024** l'**obbligo di fatturazione elettronica** riguarderà, in via generalizzata e a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente, anche i seguenti soggetti:

- **contribuenti "minimi";**
- **contribuenti in regime forfettario;**
- **soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.**

COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2024 PER I FORFETTARI

Per effetto della disposizione contenuta nel co. 2 dell'art. 18, D.L. 36/2022 (il cosiddetto "Decreto PNRR2" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022) erano state abrogate le specifiche previsioni contenute nel co. 3 articolo 1, D.Lgs. 127/2015 al fine di eliminare le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste per i citati soggetti; il successivo co. 3 del citato articolo aveva introdotto disposizioni tese a graduare l'entrata in vigore **a partire dal 1° luglio 2022** per coloro che nell'anno precedente avevano conseguito **ricavi** ovvero percepito **compensi**, ragguagliati ad anno, **superiori a 25.000 euro**.



Quindi, **a partire dal 1° gennaio 2024**, l'obbligo di emettere fattura elettronica entro l'ordinario termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione **riguarderà tutti i citati soggetti** a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente e **non potendo più, in nessun caso, emettere fattura in modalità cartacea**.

PROROGATO A TUTTO IL 2024 IL DIVIETO DI F.E. DELLE SPESE SANITARIE

Per effetto della previsione contenuta nel recente D.L. 132/2023 convertito in legge (c.d. Decreto Proroghe), viene nuovamente modificato l'art. 10-bis, D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, al fine di **estendere a tutto il 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Quindi, per i soli **Professionisti Sanitari e Operatori in tale ambito** (Medici Chirurghi – Odontoiatri – Professionisti iscritti all'Ordine del T.S.R.M. delle Professioni Sanitarie – Biologi – Psicologi – Veterinari – Infermieri – Ostetriche, ecc.), per le sole **parcelle/ricevute sanitarie emesse a pazienti privati che vengono inoltrate al Sistema Tessera Sanitaria con scadenza semestrale (ad oggi**

non variata), viene confermata **anche per l'anno fiscale 2024**, la proroga allo stop all'applicazione dell'emissioni delle fatture elettroniche.



Lo specialista della sanità **dovrà quindi emettere fattura elettronica per tutto ciò che non è prestazione sanitaria (non soggette ad invio al sistema di tessera sanitaria) verso persona fisica e per fatturazione nei confronti di azienda, pubblica amministrazione.**

Si ricorda che vige l'obbligo di **conservazione digitale a norma per 10 anni** per le fatture elettroniche emesse e per le fatture elettroniche ricevute (ciclo attivo e passivo delle fatture).

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it